

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO POCOL VIII

DG POCOL Prot. Uscita del 17/10/2011 Numero: 0006907 Classifica:



Alle Organizzazioni di Categoria Loro Sedi

Oggetto: Reg. CE n. 1234/2007, artt. 118 septdecies e 118 quinvicies, Reg. CE n. 607/2009, artt. 8, 56, Direttiva 2000/13/CE Definizione di "Condizionamento" o "Confezionamento" e relazione con etichettatura.

In relazione all'argomento indicato in oggetto si comunica che la Commissione europea, per corrispondere ad analogo quesito posto dalla scrivente, ha specificato quanto segue.

Il senso da dare al termine "condizionamento" utilizzato all'articolo 118 septdecies del regolamento CE n. 1234/2007 non è da porre in relazione con le disposizioni dell'articolo 56 del Reg. 607/09.

Lo stesso vale per un eventuale collegamento con le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, come previsto all'articolo quinvicies del regolamento CE n. 1234/2007, poiché il campo di applicazione di questa direttiva riguarda in modo specifico l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. Di conseguenza non produce effetti sulla normativa concernente il condizionamento dei prodotti vitivinicoli.

Il concetto di condizionamento ai sensi dell'articolo 118 septdecies del Reg. CE n. 1234/2007 e dell'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009 dipende dalla definizione che ne viene data, in funzione dei casi, da autorità, operatori ed organizzazioni professionali nella legislazione o nei disciplinari che stabiliscono le condizioni di produzione associate alle varie denominazioni e indicazioni geografiche. Talvolta queste condizioni possono implicare particolari requisiti applicabili nel rispetto delle norme stabilite dagli Stati membri o dalle organizzazioni responsabili delle DOP/IGP, in particolare in riferimento alle diverse operazioni da espletare prima della commercializzazione.

In definitiva, pertanto, il termine "condizionamento" va definito in base al disciplinare di ciascuna DOP/IGP, sotto la responsabilità delle autorità nazionali e delle organizzazioni responsabili delle DOP/IGP. Esso può riferirsi sia all'imbottigliamento o all'introduzione in cubitainer bag box) sia all'etichettatura, all'imballaggio in cartoni o a qualunque altro elemento che abbia a che fare con la presentazione del prodotto.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Aulitto